


COMUNE DI BUSSERO
(Provincia di Milano)



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DI IGIENE AMBIENTALE
(T.I.A.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 19.12.2003
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2007

TESTO COORDINATO

INDICE

CAPO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	4
Articolo 1.....	4
Contenuto del regolamento	4
Articolo 2.....	4
Piano finanziario	4
Articolo 3.....	5
Istituzione della tariffa	5
Articolo 4.....	5
Tariffa di riferimento	5
Articolo 5.....	5
Determinazione della tariffa	5
Articolo 6.....	6
Articolazione della tariffa.....	6
CAPO II – UTENZE E SUPERFICI UTILI	7
Articolo 7.....	7
Presupposti per l'applicazione della tariffa	7
Articolo 8.....	8
Soggetti passivi.....	8
Articolo 9.....	9
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	9
Articolo 10.....	11
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	11
Articolo 11.....	11
Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività.....	11
Articolo 12.....	12
Utenze non stabilmente attive	12
Articolo 13.....	13
Superficie utile.....	13
CAPO III – DENUNCE, RIDUZIONI, ESCLUSIONI	14
Articolo 14.....	14

Denunce	14
Articolo 15.....	16
Riduzioni di tariffa	16
Articolo 16.....	17
Particolari situazioni di tariffa.....	17
Articolo 17.....	18
Tariffa giornaliera.....	18
Articolo 18.....	19
Esclusioni ed esenzioni dalla tariffa.....	19
Articolo 19.....	22
Poteri di controllo	22
CAPO IV – RISCOSSIONE E RIMBORSI	23
Articolo 20.....	23
Applicazione e riscossione della tariffa.....	23
Articolo 21.....	24
Rimborsi	24
Articolo 22.....	24
Sistema sanzionatorio	24
Articolo 23.....	25
Norme transitorie.....	25
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	26
Articolo 24.....	26
Entrata in vigore.....	26

CAPO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 1 Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del Decreto legislativo 05 febbraio 1997, n. 22 e dal DPR 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione nonché le misure sanzionatorie in caso di inadempienze.

Articolo 2 Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22/97, il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto delle forme di gestione dei vari servizi di igiene ambientale.
2. Il piano finanziario, definito dall'art. 8 del DPR 158/99, comprende, in linea generale:
 - a) il piano finanziario degli investimenti;
 - b) la specifica dei beni e dei servizi disponibili di proprietà / erogati sia dal Comune che da terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie.
3. Il piano finanziario è corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) il sistema di raccolta e smaltimento;
 - c) gli obiettivi dell'Amministrazione comunale;

Articolo 3
Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Comune in regime di privativa, è istituita la tariffa prevista dal comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97. La stessa è determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.

Articolo 4
Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.
2. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 158/99.

Articolo 5
Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata tenuto conto del piano finanziario degli interventi relativi alla gestione dei servizi, nonché degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi forniti e al tasso di inflazione programmato.
2. Il gettito complessivo annuo della tariffa deve garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 22/97.
3. La tariffa è composta:
 - a) *da una parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,
 - b) *da una parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

4. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1 del DPR 158/99.
5. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 22/97, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9 dell'art. 38 del D. Lgs. 22/97.
6. La tariffa è commisurata ad anno solare e ad essa corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
7. Entro e non oltre la data di approvazione del bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario, il Comune delibera le tariffe per ogni tipologia di utenza, da applicare nell'anno successivo.
8. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal DPR 27 aprile 1999, n.158.
9. La tariffa è soggetta ad IVA ed al tributo ambientale da riversare alla Provincia, di cui all'art. 49, comma 17, del D. Lgs 22/97.

Articolo 6

Articolazione della tariffa

1. La tariffa, determinata ai sensi del precedente art. 5, è articolata nelle varie fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del D. Lgs. 22/97 e dall'art. 4, comma 2, del DPR 158/1999.
La predetta agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa, anche tenendo conto dei risultati conseguiti l'anno precedente in merito alle raccolte differenziate.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità eventualmente stabilite nel

regolamento relativo alla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per le raccolte differenziate, così come è previsto dall'art. 21, secondo comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

CAPO II – UTENZE E SUPERFICI UTILI

Articolo 7

Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Costituiscono oggetto per l'applicazione della TIA tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente, purchè potenzialmente in grado di originare rifiuti urbani domestici e assimilabili.
2. La tariffa è applicata pertanto, nei confronti di:
 - chiunque occupi, conduca o tenga a disposizione per qualsiasi motivo, locali ad uso abitativo ivi compresi gli accessori e le pertinenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio; (esempio: camere, sale, cucine, anticamere, ripostigli, corridoi, disimpegni, bagni, mansarde, soffitte, cantine, lavanderie, stenditoi, magazzini, taverne, rimesse, autorimesse, posti auto coperti ecc.)
 - chiunque occupi, conduca o tenga a disposizione per qualsiasi motivo, locali (principali, secondari e accessori) ed aree scoperte operative per lo svolgimento di un'attività.
3. Si considerano aree scoperte, ai fini dell'autonoma applicazione della Tia, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anzichè essere destinati in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. Le aree soggette a tariffa sono considerate, a titolo esemplificativo:
 - le aree adibite a distributori di qualsiasi tipo e natura;
 - le aree pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio ecc.);

Regolamento per l'applicazione della Tariffa

- le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
 - le aree pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti ecc.);
 - le aree pubbliche o private destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizio e simili;
4. Per l'abitazione colonica o altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
 5. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
 6. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Articolo 8 **Soggetti passivi**

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono o tengano a disposizione i locali e le aree scoperte, di cui al precedente art. 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Ai soli fini applicativi della tariffa, per nucleo familiare si intende il numero complessivo di occupanti l'abitazione, ancorché costituito dalla eventuale somma di più nuclei familiari anagraficamente distinti. In mancanza di comunicazione dei componenti, il nucleo familiare non rilevabile dalle risultanze anagrafiche, verrà individuato in modo presuntivo nel numero di 2 (due).

2. Il titolo dell'occupazione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e comunque dalla detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

3. Per le parti comuni del condominio, con l'esclusione di scale, vani ascensori e locali caldaie, l'obbligo di corrispondere la tariffa riguarda chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree, o altrimenti all'amministratore condominiale .
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di eventuali centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il Comune o il gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio e/o ad eventuali centri commerciali integrati.
6. Per l'utenza domestica, il pagamento della tariffa riguardante i locali di abitazione affittati ad uso foresteria o con mobilio viene disciplinato come segue:
 - a) Per periodo superiori all'anno è responsabile in solido il proprietario dei medesimi. A tal fine il proprietario dell'immobile può, su richiesta scritta all'ufficio, verificare la situazione dei pagamenti dell'utilizzatore. In ogni caso, qualora l'ufficio lo ritenga opportuno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento su tale immobile.
 - b) Per periodi inferiori all'anno obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.

Articolo 9

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Stabilito, ai sensi del precedente art. 5, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, per determinare la parte da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e della superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Regolamento per l'applicazione della Tariffa

Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 14 e 20, il numero dei componenti il nucleo familiare che sarà assunto come base per il calcolo tariffario relativamente al periodo di riferimento della fatturazione, sarà quello risultante alla data prevista quale termine ultimo per l'aggiornamento delle posizioni prima dell'emissione delle fatture, ovvero il giorno 20 del mese precedente quello di emissione delle stesse (20 marzo, 20 luglio e 20 novembre per le fatturazioni quadrimestrali gennaio/aprile, maggio/agosto e settembre/dicembre).

Le variazioni denunciate oltre a tale termine, saranno prese quale base di calcolo esclusivamente per la fatturazione relativa al periodo successivo.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e fatte salve le scadenze temporali di cui al comma precedente, si fa riferimento:

- per le persone residenti nel Comune, alle risultanze anagrafiche;
- per quelle non residenti, alla denuncia originaria o di variazione di cui al successivo art. 14 nel rispetto delle scadenze di cui al capoverso precedente, se non già risultante da atti ufficiali in possesso della pubblica amministrazione o altrimenti in via presuntiva a numero 2 componenti.

Si specifica:

- i seguenti soggetti: lungodegenti e studenti iscritti in collegio, che pur mantenendo la residenza nei locali per i quali è dovuta la tariffa, sono domiciliati altrove da almeno un anno, non sono computati tra gli occupanti a condizione che tale circostanza sia comunicata con apposita denuncia di variazione e documentata attraverso un'attestazione dell'ente presso il quale è stato stabilito il proprio domicilio. La variazione del nucleo ha effetto dalla data della domanda.
 - per i soggetti residenti, che possiedono una abitazione tenuta a disposizione come "seconda casa" (ammobiliata e con allacci ai servizi di rete) si considera nucleo familiare quello composto da 1 (una) persona.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg prodotto da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura degli apporti di ogni singola utenza, verrà applicato un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione di rifiuti, desumibile dal Modello di Dichiarazione Unico dell'anno precedente.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando i coefficienti di produttività secondo la procedura indicata nell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 10

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Fino all'adozione di diversi sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nell'allegato 1 del DPR 27 aprile 1999, n.158.

Articolo 11

Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

1. Per la classificazione delle categorie delle utenze non domestiche il Comune adotta le categorie definite nell'allegato 1 al presente Regolamento. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
2. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desunta dai certificati camerali.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (vendita,

esposizione, deposito, ecc.) - ancorché ubicate in luoghi diversi del territorio comunale - fatta eccezione per le superfici destinate esclusivamente ad uffici direzionali, amministrativi, ecc . solo se separate dall'immobile principale.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, rilevabile da dichiarazioni a uffici pubblici , la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 12

Utenze non stabilmente attive

1. Per “utenze non stabilmente attive”, di cui all'art. 7, comma 3, del DPR 158/99, si intendono:

a. *quanto alle utenze domestiche:*

- le abitazioni tenute a disposizione (con mobili e utenze) da soggetti non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- le abitazioni tenute a disposizione (con mobili e utenze) da soggetti residenti all'estero (Aire) per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

a condizione:

- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni;
- che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile, nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

Tali utenze sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero di 1 (uno) componente e con le modalità di cui all'art. 16.

b. *quanto alle utenze non domestiche:*

- i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionali occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Articolo 13

Superficie utile

1. Concorrono a formare la superficie utile:
 - tutti i locali di qualsiasi tipo di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso.
2. Costituiscono pure oggetto della tariffa:
 - le aree coperte, anche se aperte su un lato, quali a titolo esemplificativo, tettoie di protezione merci ;
 - le aree scoperte operative, in quanto utilizzate o destinate in modo autonomo all'esercizio dell'attività (quali , a titolo esemplificativo, le aree adibite a magazzini deposito di merci e materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione), limitatamente al 50%, con esclusione di quelle adibite a verde e di viabilità automobilistica interna .
3. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre per le aree operative è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
4. La misura complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore o inferiore al mezzo mq.
5. La tariffa (parte fissa e parte variabile) è dovuta anche se gli immobili o le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. Gli immobili adibiti ad abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e allacciati a tutti i servizi di rete, e in ogni caso quando c'è la residenza anagrafica. Gli immobili e le aree di diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di impianti e/o di arredamenti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

6. Le superfici coperte sono computabili per la parte di superficie superiore a metri 1,50 di altezza, mentre non sono considerate le superfici con altezza inferiore a metri 1,50.
7. Sono fatte salve, quanto alla determinazione delle superfici assoggettabili, le eccezioni disciplinate dal successivo art. 18, punto 3.

CAPO III – DENUNCE, RIDUZIONI, ESCLUSIONI

Articolo 14

Denunce

1. I soggetti di cui al precedente art. 8 devono presentare al Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta su appositi modelli messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi, ogni modifica che comporti una variazione dell'ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa stessa, relativa:
 - ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione;
 - al numero di componenti del nucleo familiare se non rilevabile dall'anagrafe.
3. La denuncia, originaria o di variazione per le utenze domestiche, deve contenere:
 - l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
 - il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
 - il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel comune o i dati identificativi se non residenti;
 - l'ubicazione e la superficie dei singoli locali ed aree denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
 - l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa.

4. La denuncia, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve contenere:
- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;
 - la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia. In caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, il giorno del suo ricevimento.
6. In caso di denuncia iniziale tardiva, l'ente impositore, provvederà a fatturare e a riscuotere l'importo dovuto, dalla data in cui si è effettivamente verificato l'evento che determina l'applicazione della tariffa (data rogito, affitto, comodato, richiesta di residenza, consegna chiavi ecc.). Il servizio deve essere fatturato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo il periodo cui si riferisce.
7. Gli effetti generati dalla denuncia di variazione avranno decorrenza dal giorno dell'intervenuta variazione.
8. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata entro 30 giorni dal suo verificarsi e può essere redatta su appositi moduli messi a disposizione degli utenti.
9. Le denunce di cui ai commi precedenti produrranno i loro effetti modificativi sul calcolo tariffario già dalla prima fatturazione utile, solo ed esclusivamente nel caso in cui siano presentate entro il termine ultimo previsto dal precedente art. 9, comma 1 (giorno 20 del mese precedente quello di emissione della fatturazione). In caso

contrario gli effetti modificativi sul calcolo tariffario avranno efficacia dal successivo periodo di fatturazione.

10. La cessazione dell'occupazione, detenzione o conduzione di locali ed aree decorre dal giorno dell'avvenuta cessazione se comunicata entro il termine di cui al comma 8 (30 gg.) e dà diritto al rimborso o al discarico della tariffa fatturata, pagata o da pagare. Se la comunicazione di cessazione viene presentata oltre il termine di cui al comma 8 (30 gg.), la data di chiusura decorre dal giorno di presentazione della denuncia. Nel caso in cui venga dimostrata dall'interessato o verificata d'ufficio la situazione di una duplicazione di tariffa, la data di chiusura decorre dall'inizio dell'utenza del contribuente subentrante. Dalla stessa data l'utente ha diritto al rimborso o al discarico della tariffa fatturata.
11. Il Comune si riserva di procedere alla verifica circa la veridicità delle denunce presentate dagli utenti e, se del caso, rettificare i dati per i quali sia accertata la non conformità all'effettivo stato di fatto.
12. Allo stesso modo, a prescindere dalle variazioni denunciate, il Comune si riserva di procedere all'effettuazione di variazioni d'ufficio sulla base dei dati in possesso degli uffici comunali, dandone comunicazione all'utente.

Articolo 15

Riduzioni di tariffa

1. La tariffa viene applicata in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lettera l) del D. Lgs. 22/97, che dimostri di effettuare il recupero, mediante attestazione del soggetto che vi provvede, ha diritto ad una riduzione della sola parte variabile della tariffa. Detta riduzione sarà proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, nei limiti di cui al successivo comma 2.
 - b) Per tipologie di utenza con superfici suscettibili di produzione documentata di rifiuti pericolosi, o speciali non assimilati agli RSU, difficilmente identificabili rispetto alle altre superfici, sarà possibile applicare, su tali superfici, un coefficiente di riduzione forfettaria pari al 30% della parte variabile.
 - c) In caso di attivazione da parte del Comune della regolamentazione delle attività di compostaggio domestico, la tariffa potrà essere ridotta di un coefficiente pari

al 20% sulla parte variabile per quelle utenze che praticano tale attività. L'ottenimento della relativa riduzione conseguirà alla stipula di apposita convenzione, il cui rispetto sarà soggetto a verifica dagli uffici comunali.

- d) Per le utenze per le quali il rifiuto prevalente dell'attività non è oggetto di raccolta differenziata domiciliare, viene prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 50%.
2. Le riduzioni della tariffa previste si sommano ma non potranno comunque superare una riduzione complessiva del 50%, sempre riferita alla quota variabile.
 3. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche, viene ridotta del 50% per gli utenti che destinano a fini sociali tutto l'utile di esercizio (comprovato da idonea documentazione come statuto, atto notarile ecc).
 4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
 5. Le richieste di riduzione della tariffa possono essere presentate in ogni momento e hanno efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 16

Particolari situazioni di tariffa

1. Per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 12, la minor produzione di rifiuti viene considerata, utilizzando nel calcolo della tariffa:
 - per le utenze domestiche i valori dei coefficienti di produzione di rifiuti Kb previsti nell'Allegato 1 del DPR 158/99, operando una riduzione del 50%.
 - per le utenze non domestiche i valori dei coefficienti di produzione di rifiuti Kd previsti per la singola categoria ridotti del 50%.
2. Per le attività commerciali all'ingrosso il coefficiente di produzione dei rifiuti Kd viene ridotto del 50%.
3. Sono inoltre soggetti a tariffa ridotta, commisurata alla sola quota fissa del nucleo 1 (uno), i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel

corso dell'anno, qualora tali circostanze siano supportate da idonea documentazione e debitamente riscontrate.

A titolo esemplificativo:

- Le abitazioni (di residenti e non residenti) prive di qualsiasi arredo, anche fittizio, provvisorio o casuale oppure non allacciate ai servizi di rete;
 - Le unità immobiliari (casa, cantina e box di pertinenza) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate o date in comodato.
4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel comune, costituite unicamente da box, cantine e locali accessori a quelli di uso abitativo, il numero degli occupanti è pari a 1 (uno) e sulla quota variabile della tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%.

Articolo 17

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso non superiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale relativa alla categoria attribuita con i criteri di cui al precedente articolo 11, comma 1 e applicando un coefficiente di aumento pari al 100%.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare in via anticipata rispetto all'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

Articolo 18

Esclusioni ed esenzioni dalla tariffa

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva.
Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana.
 - le cantine, i ripostigli e le soffitte delle abitazioni, con limitazione alla parte di superficie delle stesse avente altezza inferiore a metri 1,50 come previsto al comma 5 del precedente art. 13.
 - I fienili; le soffitte e i sottotetti accessibili tramite botola;
 - Le soffitte e i sottotetti accessibili tramite scala fissa ma con tetto a tegole e orditura (travi, travette, listelli) a vista internamente;
 - I balconi, le terrazze ed ogni superficie non chiusa, nonché le aree scoperte destinate ad autorimessa e/o posto macchina, purchè di pertinenza dell'unità immobiliare principale;
 - le aree scoperte ad uso privato che costituiscono accessori e pertinenze, come previsto al comma 3 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997. Per area accessoria o pertinenziale si intende quella destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che si trova con questo , oggettivamente, in rapporto funzionale, ovvero quell'area che non avrebbe ragione di esistere senza il bene principale, quale ad esempio il cortile ed il giardino condominiale e l'area di accesso ai fabbricati civili ed industriali;
 - i fabbricati non agibili e non abitabili, (si intende fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti) ove tale circostanza sia dimostrata da idonea

documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, (l'esenzione parte dalla data della richiesta);

- fabbricati di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

Le circostanze di cui ai due precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

2. Sono esclusi dalla tariffa, limitatamente alla parte variabile, i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale.
3. Sono escluse, limitatamente alla parte variabile, le superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali o non assimilabili a quelli urbani per qualità o per quantità, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Rientrano in questa categoria:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani, sia per qualità che per quantità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Sono invece soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi – anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti – ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

- b) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precisate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

- c) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 05 febbraio 1997, n. 22.
4. I produttori di rifiuti speciali, di cui al comma 3, per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:
- a) presentare all'Ufficio Ambiente Mobilità, responsabile del servizio, comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;
 - b) allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;
 - c) allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;
 - d) tenere a disposizione degli uffici comunali la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;
 - e) presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).
5. Si ha l'esenzione totale o parziale della tariffa, nei seguenti casi:
- a) totale per le superfici di edifici e loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso, (esclusi in ogni caso i locali ad uso abitativo);
 - b) totale per le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo;

- c) totale o parziale per locali e aree occupate o detenute da una determinata categoria di utenza, per cui il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere esenzioni, parziali o totali, per particolari casistiche di socialità, previa specifica ordinanza del sindaco.

Articolo 19

Poteri di controllo

1. Gli uffici anagrafe, commercio, tecnico e polizia locale sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, a collaborare nel flusso delle informazioni.

In particolare: l'ufficio anagrafe deve garantire l'appropriata comunicazione delle variazioni mensili dei nuclei familiari, (emigrazioni ,immigrazioni, nascite, decessi, variazioni di indirizzo ecc).

Gli altri uffici, secondo le proprie competenze, hanno l'obbligo di garantire le comunicazioni per i nuovi insediamenti civili e produttivi, le variazioni per l'inizio e la cessazione delle attività.

Al fine di scoraggiare l'evasione, gli altri uffici comunali dovranno comunicare all'ufficio incaricato della gestione TIA ogni fatto che possa condurre ad una più precisa e completa identificazione dei soggetti passivi e della quantificazione tariffaria.

In modo particolare i responsabili del procedimento per:

- cessione dei fabbricati
- registrazione anagrafe- stato civile- AIRE
- rilascio abitabilità e pratiche edilizie
- pratiche concernenti gli scarichi fognari e pratiche di igiene ambientale
- rilascio autorizzazioni commerciali
- tenuta di registri- elenchi di qualsiasi genere
- rilascio autorizzazioni passi carrabili

avranno cura specifica e particolare di segnalare formalmente e periodicamente i dati relativi.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52,

comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro un termine fissato.

3. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 2 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica e a condizione che l'utente lo consenta, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati viene data comunicazione scritta agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione o, in caso contrario, a formulare entro lo stesso termine a pena di decadenza, eventuali osservazioni.
6. Decorso tale termine, ed in assenza o accertata infondatezza di eventuali precisazioni dell'utente, il Comune o il soggetto cui sarà affidata la riscossione della tariffa provvede al compimento degli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.

CAPO IV – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 20

Applicazione e riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Comune o, sulla base di apposita convenzione, da altro soggetto in possesso di idonei requisiti, nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente e in particolare dell'art. 49 del D. Lgs. 05 febbraio 1997, n.22.

2. Le variazioni rilevanti ai fini del calcolo della tariffa sono applicate, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 9 e 14, in proporzione al numero di giorni di effettiva vigenza.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della L. 15/09/97 n. 127, non è dovuta la tariffa, qualora l'importo complessivo annuale della stessa risulti uguale o inferiore a €5,00.
4. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Articolo 21

Rimborsi

1. Il rimborso della tariffa verrà disposto nei casi di errore o duplicazione degli importi versati, debitamente documentati, entro 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
2. Il rimborso di importi versati e non dovuti, può essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della L. 127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta uguale o inferiore a € 5,00.

Articolo 22

Sistema sanzionatorio

1. Nel caso di omessa o ritardata denuncia originaria o di variazione, che comporti ritardo nella riscossione della tariffa, il Comune o l'Ente delegato alla riscossione, in aggiunta alla tariffa, applica, sulla somma dovuta per il periodo cui si riferisce il ritardo – conteggiando per intero il mese iniziale e finale che lo contengono – gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale maggiorato di tre punti.
2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, sarà applicata la sanzione prevista al comma precedente alla

differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata.

3. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal Comune o dall'Ente delegato alla riscossione. In caso di ritardato pagamento delle fatture, gli importi fatturati saranno maggiorati degli interessi di mora, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (trecentosessantacinquesimo) del tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali, oltre al rimborso delle eventuali spese per la riscossione coattiva. La loro quantificazione sarà oggetto di separata determinazione da parte del Comune o del soggetto gestore.

Articolo 23

Norme transitorie

1. Dal 1° gennaio 2004 è stata abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. E' fatta salva la riscossione della Tarsu limitatamente alle quote relative agli anni precedenti, nelle forme previste dal relativo regolamento.
3. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il Comune provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale dei rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente art. 2.
5. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del DPR n. 158 del 27 aprile 1999 sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
6. Per la classificazione delle categorie delle utenze non domestiche, dal 1° gennaio 2004, il Comune utilizza le categorie enunciate nell'allegato 1, come precisato al precedente articolo 11, comma 1.

7. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 05 febbraio 1997, n. 22 e nel DPR 27 aprile 1999, n. 158, e successive modifiche e integrazioni.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2008.

ARTICOLO 25 – SOPPRESSO

ARTICOLO 26 – SOPPRESSO

ARTICOLO 27 – SOPPRESSO

Classificazione delle categorie utenze non domestiche

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 1 A Edifici comunali
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercati generi alimentari
30. Discoteche, night club.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 68 del 19.12.2003.

Modificato dal C. C. con atto n. 67 del 20/12/2007.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n.67 del 20/12/2007, di modifica, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 11/01/2008 al giorno 26/01/2008 ed è divenuta esecutiva il 22/01/2008 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, lì 28/01/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

Le modifiche al presente regolamento, già in vigore dal 1/01/2004, ENTRANO IN VIGORE dal giorno 1/01/2008. Il regolamento è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 39.

Bussero, lì 28/01/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia